

COMUNE DI FORNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



**Nota integrativa
al bilancio di previsione 2020-2022**

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016, del 2017 e del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, ulteriormente disciplinata dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura

finanziaria del bilancio;

- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa: apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa: indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 con annessi i relativi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Comune di Forno Canavese ha adottato il DUP in forma semplificata, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.4 del principio contabile applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Tuttavia il D.U.P. adottato presenta molte delle caratteristiche richieste per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, rendendolo, di fatto, uno strumento maggiormente esaustivo, rispetto a quanto richiesto per legge.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. **principio dell'annualità**: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. **principio dell'unità**: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. **principio dell'universalità**: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. **principio dell'integrità**: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. **principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. **principio della significatività e rilevanza**: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. **principio della flessibilità**: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. **principio della congruità**: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. **principio della prudenza**: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. **principio della coerenza**: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. **principio della continuità e costanza**: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. **principio della comparabilità e della verificabilità**: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. **principio della neutralità o imparzialità:** neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. **principio della pubblicità:** assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. **principio dell'equilibrio di bilancio:** riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. **principio della competenza finanziaria:** tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. **principio della competenza economica:** l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. **principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 4.182.838,36	€ 5.007.443,47	€ 5.073.974,61
Esercizio 2021	€ 3.291.130,36		
Esercizio 2022	€ 3.291.228,36		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: si premette che nella legge di bilancio 2020 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali. L'Amministrazione Comunale ha comunque ritenuto di non intervenire sulla pressione tributaria. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
2. politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), è stata data priorità al mantenimento delle strutture esistenti, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi offerti.
3. per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, al quale viene richiesto sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, approvata con deliberazione di

Giunta Comunale n.105 del 02.12.2019, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, per la realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
5. politica di indebitamento: il Comune di Forno Canavese non ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (si rimanda al prospetto “Quadro generale riassuntivo 2020-2021-2022 allegato al Bilancio di previsione 2020/2022);
- equilibrio di parte corrente ed equilibrio di parte capitale (si rimanda al prospetto “Equilibri di Bilancio 2020-2021-2022 allegato al Bilancio di previsione 2020/2022);

Visto lo schema del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati redatti ai sensi D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate:

Per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Entrate tributarie

Titolo I Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) e ribadita dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017)

Nella legge di bilancio 2020 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

L'Amministrazione Comunale ha comunque ritenuto di non intervenire sulla pressione tributaria.

Per il triennio 2020/2022 non sono previste variazioni di aliquote.

Le previsioni delle entrate tributarie, che sulla base dei nuovi principi contabili devono essere accertate “per cassa”, sono state registrate sulla base dell'andamento delle riscossioni relative al biennio precedente.

È previsto nel Bilancio di previsione per €.145.000,00 il recupero di IMU e TASI relativi all'annualità 2014 ed è stata accantonata la quota prevista per legge nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

La previsione relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è stata effettuata sulla base delle riscossioni realizzate al biennio precedente.

Alla data odierna, non essendoci ancora il riparto relativo al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) anche in considerazione che la Conferenza Stato-Città dello scorso 7 novembre non ha trovato

l'accordo sul FSC 2020, l'importo iscritto a bilancio è quello desunto dal sito del Ministero dell'Interno per l'anno 2019.

Il gettito delle principali imposte e tasse è pertanto stato quantificato così come segue:

<i>Entrata Tributaria</i>	<i>Previsione Bilancio 2020</i>	<i>Previsione Bilancio 2021</i>	<i>Previsione Bilancio 2022</i>
IMU	430.000,00	430.000,00	430.000,00
IMU anni precedenti	145.000,00	30.000,00	30.000,00
Addizionale Comunale IRPEF	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TASI	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TASI anni precedenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TARI	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Fondo Solidarietà Comunale	563.000,00	563.000,00	563.000,00

Titolo II Entrata – Entrate da trasferimenti

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo II dell'entrata, la previsione per l'intero triennio è stimata in € 83.405,36.

Le voci da sottolineare sono:

Trasferimenti correnti da Amministratori Centrali:

- Trasferimenti dal Ministero dell'Interno per complessivi € 17.000,00 così suddivisi: € 10.000,00 per la gestione dei profughi, € 7.000,00 per trasferimento compensativo IMU;
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali ed Enti di ricerca – Rilevazioni Istat per € 840,00;
- Trasferimento statale per elezioni per € 18.615,00;
- Trasferimento dal Ministero per Asilo Nido per € 8.500,00;
- Trasferimento per mensa insegnanti per € 9.000,00;

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali:

- Contributo Regionale per acquisto libri biblioteca per € 800,00;
- Contributo pratiche bonus gas ed elettricità per € 662,00;
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per € 5.188,36 relativo al contributo erogato da Finpiemonte (n. 2 rate da € 2.594,18);
- Trasferimento da Regione per Asilo Nido per € 1.500,00;
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Comunali – diritto alla studio per € 300,00;
- Rimborso dai Comuni di Rivara e Pratiglione spese gestione Scuola Media “S. Pertini” per € 21.000,00.

Titolo III Entrata - Entrate extratributarie

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo III dell'entrata, la previsione per gli anni 2019-2020-2021 è stimata in € 465.433,00.

Le voci da sottolineare per l'anno 2019 sono:

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi:

- Proventi mensa scolastica per € 163.000,00;
- Proventi trasporto scolastico per € 9.500,00;
- Proventi asilo nido per € 31.000,00;
- Proventi centri estivi per € 11.500,00;

Proventi derivanti dalla gestione dei beni:

- Proventi centri sportivi per € 7.777,00;
- Fitti reali di fabbricati per € 19.500,00.

Entrate derivanti dall'attività di controllo degli illeciti:

Tra i **proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti** ci si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 11.250,00 per il triennio 2020-2022,

incrementate in quanto la nuova amministrazione comunale intende incrementare i controlli stradali anche mediante il noleggio di autovelox.

Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 113 del 02.12.2019).

Rimborsi e altre entrate correnti:

- Concorso spese per servizio intercomunale segretario comunale per € 56.500,00;
- Rimborso da Smat SpA della quota capitale ed interessi su muti servizio idrico per € 85.996,00;

Altre entrate correnti:

- Proventi acqua "Fontana leggera" per € 2.150,00;
- Recupero spese da stabili comunali per € 1.000,00;
- Recupero spese distretto sanitario per € 6.000,00;

Titolo IV Entrata - Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale a copertura degli investimenti, previste per il triennio 2020/2022 riguardano:

Anno 2020

- Contributo statale per investimenti per € 50.000,00;
- Contributo regionale per riqualificazione energetica Scuola Media per € 400.000,00;
- Contributo regionale per sistemazione Rio Bosume per € 325.000,00;
- Entrate da proventi su permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), stimati in € 15.000,00;
- Entrate da proventi di concessioni cimiteriali stimati in € 25.000,00;

Anno 2021

- Entrate da proventi su permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), stimati in € 15.000,00;
- Entrate da proventi di concessioni cimiteriali stimati in € 20.000,00;

Anno 2022

- Entrate da proventi su permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione), stimati in € 15.000,00;
- Entrate da proventi di concessioni cimiteriali stimati in € 20.000,00;

Titolo V Entrata - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste per il triennio entrate da riduzione di attività finanziaria.

Titolo VI Entrata - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'Ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Titolo VII Entrata - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale ha, negli ultimi anni, permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Titolo IX Entrata - Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali

quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il **fondo pluriennale vincolato** è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

In sede di predisposizione del bilancio non si è ritenuto di costituire FPV di parte corrente.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo:

SPESE

La formulazione delle previsioni per ciò che concerne la spesa, sono state effettuate tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Redditi da lavoro dipendente

Nel DUP è contenuto il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 02.12.2019.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio e dei rinnovi contrattuali, essendo ormai terminato il blocco previsto dalla normativa.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti per € 51.463,98;
- Tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente, per € 2.015,00;
- Imposta di registro e di bollo iscritta per € 160,00;
- Canone demaniale acque per € 500,00.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi ai servizi istituzionali, generali e di gestione per € 15.900,00;
- trasferimenti relativi all'istruzione e diritto allo studio per € 14.900,00;
- trasferimenti relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente per € 7.000,00;
- trasferimenti relativi al settore sociale per € 99.160,00;
- trasferimenti relativi al soccorso civile per € 3.000,00;

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in € 83.001,00 per l'anno 2020, in € 78.542,00 per il 2021 ed in € 73.950,00 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati:

Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità:

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Si tratta dunque di un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ad accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Lo stanziamento per il FCDE può essere imputato contabilmente sia alle spese correnti che alle spese in conto capitale. Nella predisposizione del Bilancio di previsione 2020/2022 il FCDE è stato calcolato alle sole spese correnti riferendosi alla sterilizzazione di entrate correnti.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
 - entrate assistite da fideiussione
 - entrate tributarie accertate per cassa
 - entrate riscosse per conto di un altro ente.
- (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Ai fini della quantificazione del fondo:

- a) sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) è stata calcolata per ciascuna entrata di cui al punto precedente la **media semplice** tra gli incassi in conto competenza ed in conto residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi;

Le categorie di entrata stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione che sono state individuate ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- IMU anni precedenti
- TASI anni precedenti
- TARI
- Assistenza scolastica
- Trasporti scolastici
- Servizi all'infanzia
- Sanzioni codice della strada
- Proventi centri sportivi
- Proventi centri estivi
- Fitti reali di fabbricati
- Introiti e rimborsi diversi

Ai sensi dell'art. 1 comma 882 della Legge 205/2017 lo stanziamento per l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato applicando all'importo degli stanziamenti a bilancio per ciascuna delle entrate individuate una percentuale pari al:

- 100% per l'anno 2020 - Euro 169.383,63;
- 100% per l'anno 2021 - Euro 81.824,63;
- 100% per l'anno 2022 - Euro 81.824,63;

Fondo di riserva:

Il fondo di riserva è stato accantonato nella misura dello 0,36% delle spese correnti per l'anno 2020, dello 0,36% per l'anno 2021 e dello 0,35% per l'anno 2022.

L'art. 166, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i. prevede un accantonamento non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa:

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater del D.Lgs.n. 267/2000 ed s.m.i.): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, è stata accantonato nella misura dello 0,24% delle spese finali ed ammonta ad € 10.000,00.

Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed entra in vigore a pieno regime dal 2018. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551). Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, non risultano organismi partecipati che presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo. Pertanto non è stato istituito tale fondo.

Altri fondi:

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 759,50 per l'intero triennio 2020/2022 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. Esso rappresenta il tipico accantonamento in vista dell'erogazione di una indennità al Sindaco al momento della cessazione della carica.

E' stato altresì costituito apposito "Fondo rinnovi contrattuali comprensivi di oneri ed irap" per un importo di € 13.537,94 per l'anno 2020 e di € 24.938,20 per il biennio 2021/2022, che, in quanto fondo, anch'esso non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili:

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

Per il triennio 2020/2022 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Gli investimenti previsti sono finanziati da entrate proprie per l'intero triennio 2020/2022, alle quali si aggiungono contributi statali e regionali per l'anno 2020.

In merito alle spese di investimenti in c/capitale si riportano i singoli interventi previsti:

N°	Descrizione	Finanziamento	2020	2021	2022
1	Sistemezione rio Bosume	Regione	325.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	325.000,00	0,00	0,00
2	Riqualficazione energetica scuola media	Regione+Stato	450.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	450.000,00	0,00	0,00
3	Manutenzione straordinaria stabili	Loculi	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Manutenzione straordinaria strade	Oneri	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Loculi	4.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	19.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Manutenzione straordinaria IP	Loculi	5.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	5.000,00	0,00	0,00
6	Manutenzione cimitero comunale	Loculi	6.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE	6.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE			815.000,00	40.000,00	40.000,00

Rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 2.110.828,68.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 149.054,00 per il 2020, € 153.514,00 per il 2021 ed € 151.173,00 per il 2022.

Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall' Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti:

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Forno Canavese non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata:

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

N.	RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE	Sede legale	Sito internet	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	QUOTA % PARTECIPAZIONE DIRETTA
1	Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali - C.I.S.S. 38 Cod.Fiscale 7262240018	Via Ivrea 100-10082 Cuorgnè (TO)	www.ciss38.it	Consorzio	4,9%
2	Consorzio Canavesano Ambiente Cod.Fiscale 8841520011	P.zza Vittorio Emanuele n. 1 - 10015 Ivrea (TO)	www.comune.ivrea.to.it/entra-in-comune/.../consorzio-canavesano-ambiente.html	Consorzio	2,075%

Elenco delle partecipazioni possedute e indicazione della relativa quota percentuale:

N	RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE	Sede legale	Sito internet	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	QUOTA % PARTECIPAZIONE DIRETTA
1	Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. cod fiscale 7937540016	Corso XI Febbraio 14- Torino	www.smatorino.it	S.p.A.	0,00008%
2	GAL Valli del Canavese	Corso Ogliani 9 - Rivara - (TO)	www.galvallidelcanavese.it/	Società consortile a responsabilità limitata	1,86%

Risultato di amministrazione presunto esercizio 2019

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto esercizio 2019 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, non è necessario provvedere ad alcun ripiano stanziando uno specifico stanziamento in parte spesa.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento degli investimenti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.041.075,58
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	187.232,71
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.433.089,65
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	3.166.726,66
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	1.628,04
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	496.299,32
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	390.190,49
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	886.489,81
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	87.329,74
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	213.297,60
	Altri accantonamenti	5.623,26
	B) Totale parte accantonata	306.250,60
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	482,40
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	482,40
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	600,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	579.156,81
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente:

Nel Bilancio di Previsione 2020/2022 non è prevista l'applicazione dell'avanzo presunto 2019.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

ALTRE INFORMAZIONI

Equilibri Costituzionali

E' innovata la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019 potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale.

Dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del *D.Lgs. n. 118 del 2011*. La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la *n. 247 del 2017* e la *n. 101 del 2018*).

Le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Viene operato un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'*art. 17*, comma 13, *L. n. 196 del 2009*) che demanda al Ministro dell'Economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'*art. 81* della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Tale disposizione va necessariamente interpretata alla luce dell'ordinamento costituzionale che riserva alle autonomie speciali un grado di autonomia particolarmente ampio, che trova fondamento nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale.

In conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, cessino di avere applicazione dall'anno 2019 le disposizioni della *L. n. 232 del 2016* relative:

- all'obbligo in capo agli enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio;
- agli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
- alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale accertamento;
- al sistema premiale in favore degli enti territoriali;
- alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi enti non siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea;
- all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi;

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Forno Canavese, 02.11.2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
(MANCINO Dott.ssa Antimina)